

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 1

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATTA, IOTTI LEONILDE, MALAGUGINI, COLONNA,  
SPAGNOLI**

*Presentata il 2 agosto 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura è stata avvertita da più parti la necessità di modificare il complesso di norme che disciplinano l'attività della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa. Ciò perché, come allora rilevavamo, « il Parlamento non può ignorare le vivaci reazioni dell'opinione pubblica e rimanere inerte di fronte ad una prassi per cui, in presenza di fatti delittuosi attribuiti a ministri nell'esercizio delle loro funzioni ed ampiamente divulgati dalla stampa, l'attività della Commissione inquirente si pone come ostativa e, in ultima istanza, preclusiva di ogni accertamento pubblico di tali fatti e delle conseguenti eventuali responsabilità personali e politiche ». « Questo — continuavamo — è quanto si verifica a causa della assoluta segretezza dei lavori della Commissione inquirente, della straordinaria e ingiustificabile lunghezza delle inchieste e della tendenza sempre più marcata a definirle nell'ambito della Commissione stessa, che viene quindi ad assumere una funzione decisionale in contrasto con quella riferente affidatale dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (articolo 12) ».

Muovendo da queste considerazioni abbiamo allora presentato due proposte: una di modifica della legge 20 gennaio 1962,

n. 20 (doc. n. 4319 Camera), l'altra di modifica del regolamento parlamentare (doc. II, n. 6 Camera) e ciò allo scopo di rendere più solleciti, comprensibili, persuasivi e aperti al controllo dell'opinione pubblica i meccanismi con i quali il Parlamento accerta i fatti addebitati al Capo dello Stato ed al personale di governo, e in modo da evitare anche la confusione e l'offuscamento delle responsabilità che ogni forza politica è chiamata ad assumere nel momento della decisione.

Con la legge 18 marzo 1976, n. 65 è stata accolta, nella sostanza, una delle due modifiche da noi proposte alla legge 20 gennaio 1962, n. 20, nel senso che è stato rimesso alla Commissione inquirente di deliberare quali sedute o parte di esse possono essere tenute pubblicamente, mentre si è resa obbligatoria la pubblicità di quelle sedute nelle quali la Commissione stessa è chiamata a discutere e deliberare sulle proposte che definiscono, in quella sede, il procedimento.

Per quanto riguarda, invece, le proposte di modificazione del regolamento parlamentare, l'esame, iniziato davanti alle componenti Giunte di ciascuna delle due Camere e proseguito ad opera di un Comitato misto di rappresentanti delle due Giunte, non

ha potuto concludersi positivamente per i dissensi insorti e per l'anticipata fine della legislatura.

Riteniamo, perciò, di dover riformulare le nostre proposte, tenendo conto del lavoro svolto nelle sedi sopra accennate ed utilizzandone i frutti.

Oltre alle variazioni formali ed a quelle rese necessarie dalle modificazioni, legislative e regolamentari, intervenute nel frattempo, le innovazioni di maggior rilievo riguardano:

a) il meccanismo per cui la deliberazione di manifesta infondatezza dell'accusa è definitiva soltanto se adottata alla unanimità; nel caso di approvazione con maggioranza dei quattro quinti è consentita la revoca ad opera della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento; nel caso di approvazione con maggioranza inferiore ai quattro quinti si trasforma in proposta, sulla quale è chiamato a deliberare il Parlamento in seduta comune;

b) la riaffermata funzione referente della Commissione inquirente nel senso che,

compiuta l'inchiesta, è sempre il Parlamento in seduta comune a deliberare la messa in stato di accusa ovvero il non luogo a procedere;

c) la prefissione di termini tassativi per lo svolgimento delle indagini preliminari e dell'inchiesta;

d) la corretta determinazione della maggioranza necessaria per la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio e dei ministri.

Ripetiamo che si tratta, a nostro giudizio, di modificazioni regolamentari di semplice attuazione e di evidente ragionevolezza.

Oggi, quando davanti alla Commissione inquirente pendono procedimenti di notevole delicatezza e quando risulta evidente la difficoltà di definirli in quella sede in tempi accettabili, ci sembra ancora più stringente l'opportunità di procedere alle innovazioni da noi suggerite.

Per questo confidiamo nel sollecito esame e nell'accoglimento della nostra proposta.

## TESTO PROPOSTO

## ART. 1.

*Il primo e secondo comma dell'articolo 1 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa sono sostituiti dai seguenti:*

« L'elenco previsto dall'articolo 135 ultimo comma della Costituzione della Repubblica è costituito da 45 persone aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale ».

## ART. 2.

*Il terzo e quarto comma dell'articolo 2 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa sono sostituiti dai seguenti:*

« In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei gruppi parlamentari, il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea, dopo averne verificato i requisiti di eleggibilità.

La votazione è fatta a scrutinio segreto a norma degli articoli 55 e 56 del regolamento della Camera ».

## ART. 3.

*All'articolo 2 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è aggiunto il seguente comma:*

« Non possono essere eletti commissari i parlamentari che hanno prestato ufficio di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario di Governo nei dieci anni precedenti la elezione ».

## ART. 4.

*Al primo comma dell'articolo 6 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa le parole: « dell'articolo 4 », sono sostituite dalle parole: « degli articoli 4 e 5 ».*

ART. 5.

*Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 8 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa sono aggiunte le parole: « nonché ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ».*

ART. 6.

*L'articolo 13 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è sostituito dal seguente:*

« La Commissione Inquirente inizia procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione della Repubblica, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente o sulla base, comunque, di una notizia di reato altrimenti acquisita. In quest'ultimo caso ne dà l'immediata comunicazione al Presidente della Camera ».

ART. 7.

*L'ultimo comma dell'articolo 14 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è sostituito dal seguente:*

« Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato danno comunicazioni alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti nonché della comunicazione della Commissione Inquirente di cui all'articolo 13 ».

ART. 8.

*L'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è sostituito dal seguente:*

« Quando la Commissione Inquirente, esperite, se del caso, sommarie indagini preliminari, nel corso delle quali può esclusivamente acquisire gli atti già forniti e sentire a chiarimento il denunziante e il denunziato, ritiene la denuncia manifestamente infondata, provvede in seduta pubblica nei modi e con gli effetti previsti dagli articoli 18 e 18-bis ».

## ART. 9.

*L'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è sostituito dal seguente:*

« Quando la deliberazione di manifesta infondatezza dell'accusa è adottata all'unanimità dei votanti, rappresentanti almeno quattro quinti dei componenti la Commissione, la Commissione stessa pronunzia ordinanza motivata di archiviazione. Tale ordinanza è definitiva e viene immediatamente trasmessa ai Presidenti delle Camere che ne danno lettura alle rispettive Assemblee nelle prima seduta successiva alla trasmissione.

Quando la deliberazione di manifesta infondatezza dell'accusa è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di quattro quinti dei componenti della Commissione, la Commissione stessa pronunzia ordinanza motivata di archiviazione che viene immediatamente trasmessa ai Presidenti delle Camere, i quali provvedono nel modo indicato dal comma precedente.

Qualora entro 15 giorni dalle letture previste nel comma precedente o dalla seconda di esse se fatta in data diversa, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richiede, la Commissione procede alla inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute ».

## ART. 10.

*Dopo l'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è inserito il seguente:*

« ART. 18-bis. — Quando la deliberazione di manifesta infondatezza dell'accusa è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, questa formula motivata proposta di archiviazione che viene immediatamente trasmessa al Presidente della Camera, unitamente agli atti e documenti dell'inchiesta.

Insieme alla proposta di archiviazione vengono trasmesse le relazioni motivate dei

commissari che chiedono la prosecuzione dell'inchiesta.

Tutti i membri del Parlamento hanno diritto di prendere visione degli atti e documenti dell'inchiesta.

Il Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato convoca il Parlamento entro trenta giorni dal ricevimento della proposta e delle relazioni. Il Parlamento delibera sulla proposta di archiviazione della Commissione con le stesse maggioranze previste dall'articolo 27 ».

#### ART. 11.

*Dopo l'articolo 19 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è aggiunto il seguente articolo:*

« ART. 19-bis. — Le sommarie indagini previste dall'articolo 17 devono essere esperite nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione del Presidente della Camera o dalla comunicazione effettuata dalla Commissione a termine dell'articolo 13. Decorso tale termine senza che le indagini siano concluse il Presidente della Commissione è tenuto ad aprire con ordinanza l'inchiesta, a norma dell'articolo 19.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, può però, accordare, su motivata richiesta della Commissione, un termine ulteriore di trenta giorni, non più prorogabile.

L'inchiesta deliberata a norma dell'articolo 19 deve essere conclusa nel termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'ordinanza di apertura. Il Presidente della Camera, su motivata richiesta della Commissione, può però accordare, sentito il Presidente del Senato, un termine ulteriore non più prorogabile.

Decorso il termine senza che l'inchiesta sia conclusa, il Presidente della Camera invita il Presidente della Commissione a compiere gli adempimenti necessari per poter riferire al Parlamento in seduta comune.

Entro 10 giorni da tale invito il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune.

Sullo stato dei procedimenti in corso il Presidente della Commissione informa trimestralmente i Presidenti delle Camere ».

## ART. 12.

*Gli articoli 20, 21, 22 e 24 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa sono sostituiti dal seguente:*

« Compiuta l'inchiesta nei termini di cui al precedente articolo 19-bis la Commissione ne fa relazione al Parlamento in seduta comune, formulando la propria proposta di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale fine nomina uno o più relatori per la discussione davanti all'Assemblea.

I commissari che dissentono dalla proposta o dalla relazione della maggioranza possono presentare una propria relazione.

Le relazioni devono contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato, la esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la proposta conclusiva.

Le relazioni sono presentate ai Presidenti delle due Camere e sono stampate e distribuite secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera convoca, entro cinque giorni dalla presentazione della relazione della Commissione, il Parlamento che deve riunirsi in seduta comune nei successivi 15 giorni.

Ogni membro del Parlamento ha diritto di esaminare gli atti e documenti dell'inchiesta ».

## ART. 13.

*L'articolo 23 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è sostituito dal seguente:*

« Le Commissioni parlamentari d'inchiesta non possono indagare sugli stessi fatti che formano oggetto di una inchiesta di accusa o ad essi connessi.

Se l'accertamento di tali fatti sia indispensabile per il compimento dell'inchiesta parlamentare, la Commissione parlamentare non appena riceva dalla Commissione Inquirente comunicazione dell'inizio delle indagini, sospende la propria attività che riprende dopo la conclusione del procedimento di accusa.

In tali casi la Commissione d'inchiesta è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni assunte dalla Commissione Inquirente o dal Parlamento o dalla Corte costituzionale ».

ART. 14.

*L'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è sostituito dal seguente:*

« Prima che sia esaurita la discussione generale, 50 membri del Parlamento possono chiedere che venga dato l'incarico alla Commissione Inquirente di compiere ulteriori indagini, assegnando un congruo termine non superiore a sei mesi.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza dei votanti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta ».

ART. 15.

*L'articolo 27 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è sostituito dal seguente:*

« Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione le conclusioni contenute nella relazione della Commissione.

Su tali conclusioni non è consentita la presentazione di emendamenti né di ordini del giorno.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

Se le conclusioni della Commissione che propone la messa in stato di accusa sono approvate con le maggioranze previste dall'ultimo comma, sono poste successivamente in votazione le conclusioni di eventuali altre relazioni che propongono la messa in stato di accusa per diverse ipotesi di reato non precluse dalla precedente votazione.

Se le conclusioni della relazione della Commissione che propone il non doversi procedere sono respinte, con le maggioranze previste dall'ultimo comma, la messa in stato di accusa si intende deliberata per i titoli di reato indicati nella relazione stessa.

Sono posti successivamente in votazione le conclusioni delle eventuali altre relazioni che propongono la messa in stato di accusa per diverse ipotesi di reato, non precluse dalla precedente votazione.

In ogni caso la deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento; la deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri è adottata a maggioranza dei votanti ».